



Sede di CICCIANO(Na)

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
UNITRE DI CICCIANO**

Approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 23 gennaio 2018

Art.1 - Denominazione e Sede (art.1 Statuto)

L'Associazione UNITRE di Cicciano ha la propria sede in corso Garibaldi civ. 35. Eventuali suoi spostamenti sono deliberati dall'assemblea generale dei soci su proposta del consiglio direttivo.

Art.2 – Responsabilità (art.1 Statuto)

La sede locale è autonoma quanto alla definizione dei programmi e alla gestione delle attività, nel rispetto dei principi, delle finalità e delle determinazioni dell'associazione nazionale.

Attraverso i propri organi democraticamente eletti, fa fronte ai propri impegni amministrativi, finanziari e patrimoniali, esonerando gli organi nazionali da ogni responsabilità in ordine agli obblighi assunti.

Art. 3 – Riconoscimento (art.2 Statuto)

L'UNITRE di Cicciano è affiliata alla Sede Nazionale di Torino ed è autorizzata ad usufruirne la denominazione, la sigla e il marchio.

Art.4 - Accademia di umanità (art.3/d Statuto)

L'accademia di umanità comprende tutte le attività sociali, ricreative e assistenziali che integrano la parte didattica dell'associazione.

Tali iniziative sono affidate all'autogestione degli associati che prestano volontariamente la loro collaborazione.

Art.5 – Associati (art.5 Statuto)

Sono soci ordinari i cittadini italiani o stranieri che chiedono l'iscrizione all'associazione pagando la relativa quota associativa, fatta salva, per i nuovi associati, l'ammissione o meno da parte del consiglio direttivo. La mancata ammissione dei nuovi associati va comunicata per iscritto agli interessati entro 15 giorni dalla richiesta di iscrizione.

I soci onorari sono nominati dal consiglio direttivo. Il loro numero non può superare il 5% degli associati ordinari.

Art.6 - Gruppi di lavoro (art.3/b Statuto)

Sono denominati Gruppi di lavoro, le aggregazioni di associati che in spirito di puro volontariato si assumono il compito di proporre e realizzare le attività proprie dell'associazione.

Un rappresentante di ogni singolo Gruppo di Lavoro, democraticamente scelto tra gli associati, può partecipare, in maniera consultiva, alle riunioni del consiglio direttivo.

Art.7 - Autonomia della Sede (art.5 Statuto)

Il versamento della quota associativa ad una sede dà diritto a frequentare i corsi della sede e non comporta la partecipazione alle attività di altre sedi UNITRE, fatte salve eventuali convenzioni fra sedi limitrofe.

La quota annuale di associazione non è una quota di iscrizione ai corsi gestiti da UNITRE ma rappresenta la quota di adesione all'associazione della sede locale. Essa non è mai trasmissibile e non è rimborsabile in caso di recesso dell'associato.

Art.8 - Decadenza ed espulsione soci (art.5 Statuto)

L'esclusione dall'associazione priva l'associato di tutti i diritti inerenti alla qualifica.

L'associato escluso, decorsi almeno tre anni dal passaggio in giudicato della delibera, può essere riammesso nell'associazione con provvedimento del consiglio direttivo in carica, ratificato dall'assemblea generale dei soci.

Art.9 – Elezione delle cariche sociali (art.7 Statuto)

L'elezione degli organi e delle cariche sociali è disciplinata da un apposito regolamento.

Art.10 - Sedute assembleari (art.7 Statuto)

Le votazioni su decisioni o deliberati che non riguardano persone vengono effettuate con votazione palese a maggioranza dei presenti.

Le votazioni sulle modifiche statutarie avvengono sul testo completo debitamente illustrato e risultano approvate se riportano la maggioranza dei voti complessivamente spettanti all'assemblea generale dei soci.

I documenti e le mozioni da porre in votazione durante le sedute dell'assemblea devono essere:

a) presentate dal consiglio direttivo



b) da almeno il 5% dei soci regolarmente in regola con la quota sociale.

Art.11 - Bilancio di previsione (art.8 Statuto)

Il bilancio di previsione, sottoscritto dal tesoriere e dal presidente, unitamente alla relazione illustrativa del consiglio direttivo, deve essere presentato all'assemblea generale dei soci per l'approvazione nei tre mesi precedenti l'anno accademico a cui il bilancio di previsione è riferito.

Art.12 - Quote associative (art.8 Statuto)

Le quote associative devono essere approvate prima dell'inizio del nuovo anno accademico. In caso di mancata delibera nei tempi stabiliti valgono le prescrizioni preesistenti.

Art.13 - I segretariati (art.9 Statuto)

Per meglio ripartire il carico di lavoro, i compiti e le responsabilità tra i componenti del consiglio direttivo, possono essere costituiti appositi segretariati.

Art.14 - Nomina responsabili segretariati (art.9 Statuto)

I responsabili dei segretariati sono nominati dal consiglio direttivo tra i suoi componenti.

Il responsabile di ogni segretariato, oltre alla facoltà di proporre al consiglio direttivo ogni forma di iniziativa confacente alle attività programmate, è responsabile, per quanto di propria competenza, dell'esecutività dei deliberati approvati dallo stesso direttivo.

Il motivo, eventuale, della mancata esecutività di un deliberato dovrà essere rapportato al presidente, nell'immediato, e successivamente al consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo è un organo operativo per cui i carichi di lavoro, i compiti e le responsabilità distribuiti tra i suoi membri sono obbligatori. La rinuncia o il loro mancato espletamento comporta il deferimento all'assemblea generale dei soci da riunire in seduta straordinaria ed urgente per i provvedimenti di competenza.

Art.15 - Provvedimenti disciplinari (art.10/g Statuto)

Le sanzioni nei confronti dei soci ordinari sono costituite da:

- a) diffida scritta;
- b) sospensione dalla qualifica e dall'attività di associato per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici.

Durante il periodo di sospensione, l'associato perde tutti i diritti sociali.

All'associato titolare di carica è altresì inibita l'attività inerente alla carica stessa per tutto periodo della sospensione.

Art.16 - Riunioni del consiglio direttivo (art.10 Statuto)

Le convocazioni del consiglio direttivo avvengono con avviso scritto, da far recapitare almeno 5 giorni prima della data stabilita.

In caso di particolare urgenza la convocazione può essere effettuata, con almeno 24 ore di anticipo, a mezzo telefono.

Tutte le votazioni su decisioni o deliberati che non riguardano persone vengono effettuate con votazione palese. Tutte le votazioni che riguardano persone vengono effettuate con scrutinio segreto. Tutte le schede, una volta stabilito l'esito, devono essere distrutte.

Art.17 - Esecuzione delle deliberazioni del consiglio direttivo (art.10 Statuto)

L'esecutività delle deliberazioni deve essere curata direttamente dal componente del consiglio direttivo interessato.

Art.18 - Auto convocazione del consiglio direttivo (art.10 Statuto)

Un terzo dei componenti il consiglio direttivo può chiedere la convocazione del direttivo stesso, proponendo anche l'ordine del giorno. In tal caso il presidente ha l'obbligo di convocare il direttivo entro 10 giorni dalla richiesta.

Art.19 - Disposizioni comuni alle riunioni collegiali (art.8 e 10 Statuto)

Sugli avvisi di convocazione del consiglio direttivo deve essere sempre riportato l'ordine del giorno.

Le deliberazioni devono sempre e solamente riguardare gli argomenti posti all'o. d. g., salvo che i componenti partecipanti, all'unanimità ed all'inizio dei lavori, decretino di trattare il nuovo argomento, sul quale l'ufficio di tesoreria deve assicurare, eventualmente, idonea copertura finanziaria.

Le sedute assembleari e del consiglio direttivo sono pubbliche, tranne i casi in cui la discussione riguarda persone.

Le votazioni sono palesi salvo quando riguardano persone.

I componenti del consiglio direttivo hanno diritto di iniziativa su proposte da sottoporre all'esame del consiglio medesimo.



Dette proposte devono essere presentate direttamente all'ufficio di presidenza che stabilirà la data di discussione.

Ogni componente del consiglio direttivo può, all'inizio di ogni riunione, avanzare interrogazioni o interpellanze.

L'esercizio del diritto di cui al comma precedente è quello di ottenere notizie e informazioni sul funzionamento degli uffici di segreteria/ tesoreria, dei corsi e laboratori e dei singoli segretariati.

I consiglieri sono tenuti al segreto di ufficio nei casi previsti.

E' facoltà del consiglio direttivo istituire una più commissioni al fine di agevolare lavori di studio, preparazione e altro su argomenti o problemi che richiedono approfondimenti specifici o valutazioni particolari.

Le riunioni che riflettono l'adozione di provvedimenti disciplinari devono essere eseguite sempre con voto segreto. In questo caso non è ammessa la presenza di altri soci.

Ogni consigliere, se lo richiede, può esprimere palesemente la sua opinione su ogni argomento posto all'o.d.g. e avanzare emendamenti, proposte alternative o altro.

In assenza del segretario in carica, i verbali delle riunioni degli organi collegiali sono redatti da altra persona scelta dal presidente o delegato a tale mansione.

Art.20 - Il presidente (art.11 Statuto)

Il presidente rappresenta l'associazione e partecipa a tutte le manifestazioni a cui l'UNITRE è invitata o è direttamente interessata.

E' il garante della legalità e legittimità dei deliberati e della loro esecutività.

Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei titolari dei singoli organi e dei segretariati e ne coordina le attività.

Redige, al termine di ogni anno accademico, coadiuvato dal segretario, una relazione conclusiva sull'andamento generale tenuto dall'associazione. La relazione va presentata al consiglio direttivo e, una volta ratificata dallo stesso, all'assemblea generale dei soci.

Art.21 - Soci delegati (art.11/d Statuto)

Ogni componente del consiglio direttivo può proporre al presidente il nominativo di un delegato, disponibile a collaborare con lui nello svolgimento delle attività programmate.

I soci delegati possono partecipare, su invito del consiglio direttivo, alle riunioni del consiglio stesso, intervenendo solo sull'argomento inerente la delega e senza prendere parte alle votazioni.

Art.22 - Il vice presidente (art.12 Statuto)

In caso di assenza o impedimento del vice presidente il presidente delega provvisoriamente un altro componente del consiglio direttivo.

Art.23 - Il presidente onorario

L'assemblea generale dei soci ha facoltà di eleggere un presidente onorario che può partecipare alle attività del consiglio direttivo con diritto di voto consultivo.

Art.24 - Direttore dei corsi (art.13 Statuto)

Il direttore dei corsi cura tutte le attività amministrative e logistiche per lo svolgimento dei corsi; cura che i docenti compilino, all'inizio delle attività didattiche, l'elenco dei soci partecipanti ai vari corsi e gli eventuali obblighi cui i soci stessi devono ottemperare, come, per esempio, la certificazione medica per quelle attività cui la stessa è prescritta; verifica il buon andamento dei corsi e verifica la corretta compilazione dei registri presenze gestito dai docenti.

L'elenco dei partecipanti ai corsi e gli eventuali attestati medici devono essere depositati, entro il I° trimestre dell'anno accademico in corso, negli uffici di segreteria, per le varie successive incombenze amministrative.

Art.25 - Norme didattiche (art.13 Statuto)

I corsi e i laboratori, per essere considerati tali, devono prevedere almeno sei lezioni anche con docenti diversi per favorire una libera circolazione della cultura.

Ogni associato è libero di frequentare qualsiasi corso o laboratorio a proprio insindacabile giudizio.

Per ragioni tecniche-organizzative il consiglio direttivo può – su proposta del direttore dei corsi – stabilire per taluni corsi un numero massimo o minimo di partecipanti.

Il materiale didattico è carico dei frequentanti i corsi.

Art.26 – Docenti (art.13 Statuto)



Per lo svolgimento delle proprie attività didattiche l'associazione si avvale della collaborazione di docenti volontari che possono essere associati o essere semplici collaboratori esterni.

I docenti curano la tenuta del registro delle presenze.

Art.27 – Assistenti (art.13 Statuto)

Qualunque persona associata può fare l'assistente ad un corso. La sua opera consiste nel registrare la presenza di ogni singolo partecipante e nello svolgere quei compiti di coordinamento tra studenti, docenti, direttore dei corsi, consiglio direttivo per assicurare il regolare svolgimento della lezione, soprattutto sotto l'aspetto tecnico.

Art.28 - Il segretario (art.14 Statuto)

Il segretario collabora in tutto con l'ufficio di presidenza.

Mantiene aggiornato l'elenco dei soci.

Cura l'affissione all'albo dei verbali di riunione del consiglio direttivo e dell'assemblea generale dei soci.

I verbali delle adunanze devono contenere i nomi dei soci o dei consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con l'indicazione di quelli che si sono astenuti.

Art.29 - Il tesoriere (art.15 Statuto)

Trimestralmente il tesoriere presenta al collegio dei revisori dei conti la situazione di cassa.

Art.30 - Il Collegio dei Revisori dei Conti (art.16 Statuto)

Il collegio dei revisori dei conti elegge nel suo seno il presidente.

Il collegio provvede con cadenza trimestrale alla verifica di cassa e alla verifica della gestione del servizio di tesoreria.

La verifica è tesa a riscontrare la correttezza nello svolgimento delle procedure contabili e delle scritture eseguite.

Alle operazioni interviene il tesoriere a solo scopo consultivo.

Il relativo verbale viene comunicato al consiglio direttivo.

Art.31 – Rendiconto (art.19 Statuto)

L'assemblea convocata per l'approvazione del conto consuntivo è costituita dagli associati dell'anno precedente che abbiano rinnovato l'iscrizione.

Art.32 – Recesso (art.22 Statuto)

Il recesso dall'Associazione nazionale viene comunicato con lettera raccomandata alla presidenza nazionale, allegando l'atto deliberativo.

La relativa accettazione fa decadere la sede da qualsiasi diritto associativo, compreso l'uso della denominazione, sigla e logo UNITRE.



REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEGLI ORGANI E DELLE CARICHE SOCIALI **Approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 23 gennaio 2018**

Art.1 - Elettori

Sono elettori del presidente, del vice presidente, del direttore dei corsi, del segretario, del tesoriere, dei consiglieri, dei componenti del collegio dei revisori dei conti i soci in regola con il pagamento della quota associativa dell'anno accademico in corso.

Art.2 - Eleggibili

Sono eleggibili alla carica di presidente, di vice presidente, di direttore dei corsi, di segretario, di tesoriere, di consigliere (n.5 come da statuto), di componente del collegio dei revisori dei conti i soci in regola con il pagamento della quota associativa dell'anno accademico in corso ed iscritti all'associazione da almeno un anno.

I candidati devono essere sensibili alle problematiche sociali, perseveranti, consapevoli degli impegni che assumono nei confronti degli associati e disponibili ad adempiere al proprio mandato con responsabilità e diligenza.

Art.3 - Commissione e seggio elettorale

La data delle elezioni delle cariche sociali è stabilita dal consiglio direttivo.

Contestualmente il consiglio direttivo costituisce anche una commissione elettorale formata da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente, scelti fra gli associati non candidati con il compito di:

- ricevere e ammettere le candidature;
- predisporre le schede di votazione.

Lo stesso consiglio direttivo in tempo utile nomina i componenti del seggio elettorale formato da tre soci non candidati, di cui uno con funzioni di presidente, con il compito di:

- procedere alle operazioni di voto assicurandone la segretezza e il regolare svolgimento;
- effettuare e verbalizzare le operazioni di scrutinio che dovranno avvenire subito dopo la chiusura del seggio e procedere alla proclamazione degli eletti;
- depositare il verbale nella segreteria dell'associazione per i provvedimenti conseguenti dopo la validazione della commissione elettorale.

Art.4 - Presentazione candidature

Le candidature alle cariche sociali di cui al precedente art.2, secondo il modello allegato al presente regolamento, devono essere presentate alla commissione elettorale, presso l'ufficio di segreteria, prima del ventesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni. Alle domande devono essere allegati copie dei documenti di riconoscimento e delle tessere sociali.

E' consentito presentarsi per una sola carica, pena la esclusione del candidato che si presenta per più cariche.

La commissione elettorale nel ventesimo giorno prima delle votazioni pubblica il manifesto dei candidati alla carica di presidente, vice presidente, direttore dei corsi, segretario, tesoriere, consiglieri e di componenti del collegio dei revisori dei conti.

In caso di mancanza o insufficienza di candidature il consiglio direttivo stabilisce una nuova data delle elezioni delle cariche sociali, conferma le candidature già presentate e stabilisce i termini per la sola presentazione delle candidature integrative.

Art.5 - Scheda elettorale.

Nella scheda elettorale sono riportati i nominativi dei candidati alla carica di presidente, vice presidente, direttore dei corsi, segretario, tesoriere, consigliere e di componente del collegio dei revisori dei conti.

Per ogni carica i nominativi dei candidati sono scritti in un apposito rettangolo, ordinati alfabeticamente e contraddistinti da un numero progressivo unico.

Art.6 – Espressione dei voti.

Per i candidati alla carica di presidente, vice presidente, direttore dei corsi, segretario e tesoriere, è consentito di esprimere un solo voto per ogni carica.

Per i candidati alla carica di consigliere è consentito di esprimere fino a 5 voti.

Per i candidati alla carica di componente del collegio dei revisori dei conti è consentito di esprimere fino a 3 voti.

Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo che contiene il nominativo del candidato.

Per ogni carica risultano eletti i candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti.



In caso di parità di voti risultano eletti i candidati più anziani per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

Art.7 - Votazioni e proclamazione eletti

Hanno diritto di partecipare alla votazione tutti coloro che risultano iscritti nell'elenco consegnato al presidente del seggio elettorale dall'ufficio di segreteria dell'associazione. Il voto è personale per cui non sono ammesse deleghe.

Qualora un socio, non compreso nell'elenco di cui al comma precedente, ritiene di aver diritto al voto ai sensi dell'art.1 del presente regolamento, deve chiedere alla segreteria dell'associazione apposito attestato da presentare al presidente del seggio elettorale che ammette al voto il socio curando di ritirare l'attestato rilasciatoogli dalla segreteria e allegandolo all'elenco dei soci in suo possesso.

Ultimate le operazioni di voto si procede immediatamente allo scrutinio.

Sulle schede di votazione oggetto di contestazioni si pronuncia senza possibilità di appello la commissione elettorale.

Compiuto lo scrutinio, il presidente del seggio elettorale ne dichiara il risultato, lo certifica nel verbale e fa la proclamazione degli eletti.

Dopo la proclamazione tutto il materiale cartaceo attinente alle operazioni elettorali deve essere rimesso all'ufficio di segreteria dell'associazione in una unica busta chiusa, regolarmente sigillata e sottoscritta dai componenti del seggio elettorale.

Nella busta non va inserito il verbale delle operazioni di votazione, dello spoglio delle schede e della proclamazione degli eletti che, sottoscritto dai componenti del seggio elettorale e vidimato dalla commissione elettorale, deve essere depositato, ai sensi del precedente art.3, ultimo comma, nella segreteria dell'associazione.

Art. 8 - Decesso, dimissioni o decadenza.

La carica di componente del consiglio direttivo o di componente del collegio dei revisori che per qualunque causa rimane vacante durante il triennio è attribuita al candidato che nella medesima carica segue immediatamente l'ultimo eletto.

Se non vi sono candidati si procede, in un tempo relativamente breve, alla surroga con un'elezione parziale.

In entrambi i casi di cui ai comma precedenti, i nuovi eletti restano in carica fino alla scadenza naturale del mandato del consiglio direttivo o del collegio dei revisori.

Nelle more delle elezioni parziali, se la vacanza riguarda il presidente dell'associazione le relative funzioni sono esercitate dal vice presidente in carica; se le vacanze riguardano il vice presidente, il direttore dei corsi, il segretario, il tesoriere, le relative funzioni sono esercitate dal presidente che può avvalersi e nominare per l'occasione un socio per le attività di normale amministrazione; se la vacanza riguarda il presidente del collegio dei revisori le relative funzioni sono esercitate dal componente più anziano di età.

Qualora per le cause di cui sopra il consiglio direttivo si riduce contestualmente a meno della metà dei suoi componenti, si procede a nuove elezioni generali, compresa l'elezione del collegio dei revisori dei conti.

Qualora per le cause di cui sopra il collegio dei revisori si riduce contestualmente a meno della metà dei suoi componenti, si procede a nuove elezioni dell'intero collegio. In questo caso il nuovo collegio resta in carica fino alla scadenza del consiglio direttivo.

Modello presentazione delle candidature:

Il sottoscrittonato a il residente a in via, iscritto all'Associazione UNITRE di Cicciano, propone la propria candidatura alla carica di presidente / di vice presidente / di direttore dei corsi / di segretario / di tesoriere / di consigliere componente del consiglio direttivo / di componente del collegio dei revisori dei conti.

Dichiara di aver preso visione dello statuto dell'Associazione e del relativo regolamento di esecuzione, di dividerne le finalità, di essere consapevole degli impegni che assume nei confronti degli associati e disponibile ad adempiere al proprio mandato con responsabilità e diligenza.

Allega fotocopia di documento di riconoscimento e della tessera sociale.

data firma